

STATUTO DELL' ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

denominata

CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI MANTOVA - ODV

(CAV di Mantova-ODV)

Art. 1 – DENOMINAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE e SEDE

1. È costituito l'Ente del Terzo Settore in forma di Organizzazione di Volontariato denominato "CENTRO DI AIUTO ALLA VITA DI MANTOVA - ODV" in breve "CAV di MANTOVA – ODV", di seguito indicato con il termine "Associazione" o "CAV".
2. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore). Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione e vincola alla sua osservanza i/le soci/ie dell'Associazione stessa.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Mantova. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

Art. 2 – OGGETTO SOCIALE, FINALITA', SCOPI

1. L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo attività prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei/le propri/e associati/e. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei/le volontari/e associati/e.
2. Il CAV è espressione della carità della Chiesa locale ed opera in ordine alla promozione della vita, specie quella nascente e quella minacciata.

mm

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI MANTOVA
UFFICIO TERRITORIALE DI MANTOVA

Reg. II 07.09.2022
n. 1933
Liquidazione Reg. €
Reg. €
Bollo €
Sanz. € ESENTE
Int. €



IL FUNZIONARIO
Carlo Rosario Vessichelli

Art . 3 – ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

1. Le attività di interesse generale con le quali l'Associazione intende perseguire le proprie finalità sono quelle previste dalle lettere: a), d), i), q), l) r), u), v) e w) dell'articolo 5, comma 1 del D.Lgs. 117/2017: interventi e servizi sociali; educazione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato; formazione ex-ter-va-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa formativi o lavorativi; accoglienza umanitaria ed integrazione sociale delle donne migranti e dei propri figli minori; beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di beni o prodotti, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017; promozione della cultura della legalità e della non violenza; promozione tutela dei diritti umani, civili e sociali, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

2. In particolare l'Associazione si propone di:

a - promuovere una cultura di rispetto alla vita;

b - coordinare e gestire ogni servizio idoneo ad assistere concretamente le maternità difficili per qualsiasi ragione: psicologica, sociale, familiare, economica etc....;

c - dare ascolto, accoglienza, ospitalità e protezione, a donne, madri e bambini vittime di violenza e/o di qualsiasi tipo di discriminazione;



d - sollecitare ed attuare direttamente, ove sia possibile, iniziative atte a formare un'opinione favorevole all'accoglienza della vita umana concepita;

e - collaborare con gli altri CAV o Centri di accoglienza alla vita, in Italia e all'estero;

f - collaborare con le istituzioni, i consultori pubblici e privati altre associazioni analoghe per gli scopi di cui alle lettere precedenti;

g - sostenere donne, famiglie, adolescenti e bambini anche immigrati;

h - promuovere iniziative, corsi, progetti, anche attraverso attività economiche, volte alla **formazione extra-scolastica**, professionale e lavorativa delle donne accolte e/o in condizioni di disagio e dei minori, al fine di favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro e l'indipendenza economica.

3. L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.



Art. 4 – ASPETTI PATRIMONIALI

1. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'Associazione, durante la propria vita, ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale.

3. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto - previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

- ad altro Ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea.

Art. 5 – RENDICONTAZIONE ECONOMICA

1. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'Associazione sarà rappresentato dai beni immobili o mobili acquisiti dall'Associazione nonché dai fondi accantonati per il conseguimento dello scopo sociale.
3. Le risorse economiche del CAV sono costituite da:
 - a. quote associative annuali;
 - b. contributi statali, regionali, comunali, di enti e istituzioni pubbliche;
 - c. erogazioni liberali di aderenti e di privati;
 - d. manifestazioni ed iniziative varie;
 - e. donazioni o lasciti testamentari;
 - f. rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g. contributi dalla carità della Diocesi e fondi 8 per mille da Caritas;
 - h. rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi;
 - i. proventi derivanti da attività, svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza sul mercato, di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, proventi derivanti dalla cessione di beni prodotti dagli assistiti e da volontari purché la vendita sia curata direttamente dall'Associazione senza intermediari, proventi derivanti da somministrazioni di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;
 - l. altre entrate espressamente previste dalla legge;



m. eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

4. La quota sociale, se l'Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

Art. 6 – VOLONTARIE

1. La figura del "volontario/a" è prevista dal Codice del Terzo Settore come persona attiva nelle attività dell'Associazione, differenziata dalla figura del "socio" o "associato".

2. Nello svolgimento dell'attività di Centro Antiviolenza (riconosciuto da Regione Lombardia) il CAV ammette solo personale volontario femminile.

3. E' tassativa la norma della gratuità del servizio e l'incompatibilità con un rapporto di lavoro subordinato tra l'associazione e le volontarie. E' possibile il rimborso delle spese sostenute dalle volontarie per attività autorizzate dall'Associazione, però non in forma forfettaria.

4. E' obbligatorio un "libro volontarie" (in aggiunta a libro soci, libro assemblee libro Consiglio Direttivo) ed è obbligatoria una polizza assicurativa per le volontarie.

Art. 7 – AMMISSIONE DEI SOCI/IE

1. Al CAV può aderire qualunque persona fisica che condivida sensibilità e finalità dell'associazione, sia mossa da spirito di solidarietà e offra un contributo continuativo in prestazioni personali o in mezzi materiali.

2. La domanda di ammissione dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
3. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche né discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.
4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato/a.
5. L'interessato/a, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
6. Viene esclusa la temporaneità del vincolo associativo.
7. Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.



Art. 8 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI E DELLE SOCIE

1. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio/a escludendo ogni forma di discriminazione.
2. Ciascun socio/a ha diritto:
- a) di votare per l'elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque di esprimere il proprio voto in Assemblea;
 - b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
 - c) di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i libri sociali

richiedendolo per iscritto con comunicazione indirizzata al Presidente che dà mandato al Segretario di provvedere comunque non oltre i 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;

- d) di essere rimborsato/a delle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali.

3. Ciascun socio/a ha il dovere:

- a) di rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;
- c) di non arrecare danno all'Associazione;
- d) di versare la quota associativa, secondo l'importo eventualmente stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo, o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative;
- e) di svolgere la propria attività in modo personale e gratuito senza fini di lucro e tutte le prestazioni che saranno fornite agli utenti saranno gratuite.

4. Il comportamento del CAV verso i soci, le socie e le volontarie e all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà e attuato con correttezza, onestà, rigore morale e rispetto della privacy.

5. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di socio, e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio preventivo.

6. Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati non



hanno carattere patrimoniale.

Art. 9 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO/A

1. La qualità di socio/a si perde in caso di morte, per recesso, per decadenza o per esclusione.
2. Il/La socio/a può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicarlo in forma scritta al Consiglio Direttivo il quale provvederà ad aggiornare il libro soci. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con l'Associazione.
3. La qualifica di socio/a o di volontaria può venir meno per decadenza e per esclusione.
4. L'esclusione e la decadenza sono deliberate e motivate dal consiglio direttivo e ratificate dall'assemblea.
5. La decadenza avviene quando siano trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota annuale associativa.
6. L'esclusione avviene per atti compiuti in contrasto con quanto previsto dal presente statuto o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, sentito/a l'aderente interessato/a.
7. I/Le soci/e deceduti/e, receduti/e, decaduti/e o esclusi/e o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul fondo comune e sul patrimonio dell'associazione.

Art. 10 – GLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA DEL CAV

1. Sono organi del CAV:
 - a) l'Assemblea;

- b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il/la Presidente, con funzioni di legale rappresentanza;
 - d) l'organo di controllo e/o il revisore legale dei conti nei casi imposti dalla legge.
2. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 11 - ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è composta da tutti/e i/le soci/e.
2. L'Assemblea è presieduta dal/la Presidente del CAV o, in sua assenza, dal/la Vicepresidente più anziana.
3. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del/la Presidente mediante comunicazione scritta o online contenente l'ordine del giorno a ciascun/a aderente, almeno dieci giorni prima della riunione.
4. L'assemblea deve essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e quando ne è fatta richiesta da almeno 1/10 degli/le associati/e.
5. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli/le associati/e. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli/le intervenuti/e.
6. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la responsabilità gli amministratori non hanno voto (Art. 21 Codice Civile).
7. I/Le socie possono farsi rappresentare tramite delega e il numero massimo di deleghe per ognuno/a è di tre. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.
8. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale



redatto dal/la Segretario/a nominato/a dal/la Presidente e sottoscritto dallo/la stesso/a.

9. Le deliberazioni possono essere a scrutinio segreto, nominale o per alzata di mano a scelta del/la Presidente.

10. Il verbale è tenuto a cura del/la Presidente, nella sede del CAV.

11. L'Assemblea in riunione ordinaria:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci;
- b) elegge e revoca, qualora ricorrano le condizioni prescritte dagli articoli 30 e 31 del D.Lgs 117/2017, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) discute e approva il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, assieme al bilancio preventivo dell'Associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua;
- d) discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
- e) delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo la più ampia



garanzia di contraddittorio;

- h) approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- i) fissa l'ammontare dell'eventuale quota associativa;
- j) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- k) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

12. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare l'eventuale trasformazione, scissione, fusione o lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione.

13. In riunione ordinaria l'Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti.

14. In Assemblea straordinaria non è ammesso lo scrutinio segreto.

15. Per deliberare le modifiche dello Statuto, la trasformazione, la scissione, la fusione o lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli/Ile associati/e.

Art. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO

- 1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'Associazione.
- 2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- 3. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove componenti (comunque dispari), eletti/e dall'Assemblea tra i/le aderenti.
- 4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio,



l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. Il/la Presidente del CAV è eletto/a nella prima seduta del Consiglio Direttivo convocata dalla componente più anziana d'età, a maggioranza di voti,

6. Tutte le cariche sociali (presidente, un/a o due vicepresidenti, segretario/a, tesoriere) sono elette dal Consiglio Direttivo.

7. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e svolge, su indicazione dell'Assemblea ed attraverso i gruppi operativi, le attività esecutive relative al CAV.

8. Il/Le componenti il Consiglio direttivo sono rieleggibili.

9. Il Consiglio Direttivo ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, in particolare:

- a) amministra l'Associazione, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- b) organizza il funzionamento dell'Associazione attraverso i gruppi operativi;
- c) redige la bozza del bilancio preventivo e del programma di attività;
- d) propone, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota sociale annuale;
- e) gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione sull'attività svolta che rappresenti quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
- f) approva o rigetta le domande di ammissione;
- g) assume personale dipendente esclusivamente nei limiti strettamente necessari al funzionamento del CAV e in misura non prevalente alle



prestazioni volontarie;

- h) svolge ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 13 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ed è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell'Associazione.
2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell'Associazione.
4. Qualora per qualsiasi causa vengano a mancare uno o più Consiglieri eletti dall'assemblea, questi verranno sostituiti dai primi non eletti alle ultime elezioni da parte del Consiglio Direttivo e rimarranno in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.
5. Nel caso di dimissioni della maggioranza o di riduzione, per qualsiasi altra causa, del numero dei Consiglieri al di sotto della metà, l'intero Consiglio in carica si considererà decaduto e a cura del Presidente, od in caso di sue dimissioni, assenza od impedimento, del Consigliere più anziano d'età, dovrà essere convocata entro 30 (trenta) giorni l'assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo.

Art. 14 - PRESIDENTE

1. Il/La Presidente è eletto/a dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza assoluta.
2. Il/La Presidente dura in carica tre anni, eventualmente rinnovabili.



3. Il/La Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti giuridici relativi ad essa.

4. Il/La Presidente assicura l'attuazione dello statuto, cura la tenuta dei libri dei/Ile soci/e e dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo con la collaborazione del/la segretario/a.

5. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

6. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 15 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

1. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017 l'Assemblea nomina l'Organo di Controllo in composizione monocratica.

2. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 31 del D.Lgs 117/2017 l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.



Art. 16 – LIBRI SOCIALI

1. Sono libri sociali dell'Associazione:

- a) il libro dei soci, contenente l'elenco dei soci dell'Associazione;
- b) il libro verbali dell'Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'Assemblea;
- c) il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo;
- d) il libro dei volontari contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale per l'Associazione.

2. La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell'Associazione.
3. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
4. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17 - BILANCIO

1. Il bilancio è annuale e chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro i successivi 90 giorni il consiglio direttivo deve procedere alla redazione del bilancio in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 13 e 14 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore) con l'aiuto del tesoriere.
3. Il bilancio e la relazione delle attività devono essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea degli associati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
4. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno.
5. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spese e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
6. I bilanci sono approvati dall'Assemblea a maggioranza dei/le presenti e sono depositati presso la sede del CAV.
7. Gli utili e gli avanzi di gestioni devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, esclusa ogni loro distribuzione a favore degli Associati.

Art. 18 – PATTI FEDERATIVI

1. L'Associazione aderisce, quale associato ordinario e con vincolo federativo, al Movimento per la Vita Italiano (Federazione dei Movimenti per la Vita e dei Centri

di Aiuto alla Vita d'Italia), condividendone l'ispirazione e le finalità, riconoscendo a esso la titolarità delle denominazioni, dei marchi e dei simboli.

2. Aderisce inoltre a FederVitaLombardia (Federazione dei CAV e dei MpV della Lombardia).

3. E' possibile, con specifica delibera assembleare, l'adesione ad altre federazioni di secondo livello, previo necessario consenso delle Federazioni alle quali l'Associazione abbia già aderito.

Art. 19 – LA RESPONSABILITA'

1. I/Le aderenti che formano gruppi operativi sono assicurati/e per malattie, infortunio, per la responsabilità civile verso terzi e per le attività specifiche promosse dall'Associazione.

Art. 20 – SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci.

2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo, dedotte le passività e pagate le spese di liquidazione, sarà devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro Ente del Terzo Settore in forma di Organizzazione di Volontariato operante in analogo settore del CAV individuato dall'Assemblea.

Art. 21 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Mano del